

CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
DI REALIZZAZIONE DI RINFORZI SPONDALI LUNGO IL TORRENTE BOZZENTE IN
COMUNE DI RHO

TRA

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo (di seguito indicata per brevità con Regione), con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1 (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dal Dirigente della Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio, Dr. Dario Fossati, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r. 8 giugno 2011, n. 1831;

E

Agenzia Interregionale per il fiume Po (di seguito indicato per brevità con Ente Attuatore) rappresentato nella persona del domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in in Via (C.F.)

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la d.g.r. 7 giugno 2002, n. 7/9331 "Determinazione dei criteri per l'individuazione degli enti locali a cui affidare la realizzazione degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche, consolidamento versanti e manutenzioni);

VISTA la d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369, "Criteri per l'individuazione degli enti attuatori degli interventi di difesa del suolo, approvazione della Convenzione tipo che regola i rapporti Regione Lombardia - Enti Attuatori e definizione delle connesse modalità operative interne di raccordo";

VISTA la l.r. 4 marzo 2009, n. 3, "Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la d.g.r. 8 giugno 2011, n. 1831, "Aggiornamento dello schema di Convenzione tipo che regola i rapporti tra Regione Lombardia e gli Enti Attuatori degli interventi di difesa del suolo (DGR 4369/07)"

VISTA la d.g.r. n. 737 del 27 settembre 2013 di approvazione del "Programma triennale di interventi prioritari di manutenzione dei corsi d'acqua e difesa del suolo nei bacini lombardi";

L'anno , il giorno del mese di, Regione Lombardia e l'Ente Attuatore convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la progettazione e la realizzazione dell'intervento di realizzazione di rinforzi spondali lungo il torrente Bozzente in Comune di Rho, dell'importo di € 50.000,00, approvato con d.g.r. n. 737 del 27 settembre 2013, nonché la tempistica di esecuzione dell'intervento, le modalità di trasferimento dei fondi e le attività di controllo regionali.

Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione al fine di conseguire l'obiettivo di realizzare l'intervento.

ART. 2 – ACCETTAZIONE DEL RUOLO

L'Agenzia Interregionale per il fiume Po accetta il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. La Regione resta estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Ente Attuatore.

ART. 3 – REFERENTE OPERATIVO

Il Referente Operativo, nella persona del dirigente competente di Regione Lombardia, D.G. Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo, U.O. Difesa del Suolo, Struttura Pianificazione e programmazione interventi per l'assetto idrogeologico, riceve la documentazione prescritta, segue le fasi operative e amministrative del progetto, partecipa alla Conferenza dei Servizi ed emette i provvedimenti di competenza relativi al progetto ed alla erogazione del finanziamento.

Per quanto riguarda le varianti, il Referente Operativo verifica che nella documentazione trasmessa dall'Ente Attuatore siano chiaramente indicati i presupposti di cui all'art. 132 del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 e s.m.i., ed esprime assenso all'utilizzo dei fondi necessari.

Il Referente Operativo è a disposizione dell'Ente Attuatore in fase di progettazione e realizzazione per i chiarimenti e le precisazioni del caso ed esercita l'attività di coordinamento e di controllo sugli interventi realizzati.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

L'Ente Attuatore si impegna a realizzare le attività previste nella presente convenzione nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 6 del presente atto.

L'Ente Attuatore, in qualità di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 e s.m.i.:

- nomina il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 e s.m.i., e lo comunica al Referente Operativo;
- comunica al Referente Operativo il codice identificativo di gara (CIG), il codice unico di progetto (CUP);
- trasmette il progetto preliminare al Referente Operativo per il parere vincolante di competenza in ordine al rispetto delle finalità di programmazione regionale;
- provvede alla trasmissione dei dati amministrativi tramite il sistema informativo dedicato di cui Regione Lombardia si impegna a fornire le specifiche con documento a parte;
- trasmette copia cartacea del progetto definitivo al Referente Operativo per acquisirne il parere; tale parere potrà essere espresso in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
- trasmette al Referente Operativo il progetto esecutivo e gli atti di validazione e approvazione dello stesso da parte dell'Ente Attuatore prima dell'attivazione della procedura di gara;
- sceglie il contraente in conformità ai contenuti del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; a tal fine il Referente Operativo fornirà un apposito documento con indicazioni per le procedure di scelta del contraente e per i criteri di valutazione delle offerte;
- si attiene alle prescrizioni disposte dal Codice etico degli appalti regionali, (D.g.r. 4 maggio 2011 n. IX/1644, pubblicata sul B.U.R.L. n. 19 del 9 maggio 2011, serie ordinaria, e D.g.r. 6 luglio 2011 - n. IX/1979, pubblicata sul B.U.R.L. n. 28 dell'11 luglio 2011, serie ordinaria);
- applica le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasmette la necessaria documentazione di rendicontazione per l'erogazione dei finanziamenti, di cui all'art. 5;
- comunica al Referente Operativo ogni sospensione lavori in cui si superi il ¼ della tempistica contrattuale;
- comunica inoltre al Referente Operativo, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 6;
- ottempera a quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 4 marzo 2009, n. 3, in quanto "autorità espropriante" per l'intervento, su delega di Regione, attribuita con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Varianti in corso d'opera

Per le eventuali varianti in corso d'opera superiori al 5% dell'importo contrattuale, l'Ente Attuatore deve richiedere il preventivo assenso al Referente Operativo per la redazione delle perizie nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), e d), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., allegando:

- le relazioni di cui all'art. 161, commi 7 e 8, del d.p.r. 5 novembre 2010, n. 207;
- una relazione esplicativa delle opere proposte in variante con il quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d'opera.

Successivamente all'assenso del Referente Operativo, l'Ente Attuatore dovrà trasmettere al Referente stesso il provvedimento di approvazione della variante da parte della Stazione Appaltante, comprensivo di autorizzazioni e nulla osta di legge.

Per varianti in corso d'opera inferiori al 5% dell'importo contrattuale, l'Ente Attuatore deve informare il Referente Operativo su eventuali varianti disposte ai sensi dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., trasmettendo:

- la documentazione inerente la perizia di variante;
- il quadro economico aggiornato a seguito della variante in corso d'opera;
- il provvedimento di approvazione della variante da parte della Stazione Appaltante, comprensivo di autorizzazioni e nulla osta di legge.

Il Referente Operativo si riserva di verificare l'ammissibilità della spesa sostenuta per la variante.

Controlli amministrativi

L'Ente Attuatore, per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Regione Lombardia, è tenuto a:

- fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Referente Operativo per le verifiche di cui al successivo art. 8;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
- assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- trasmettere al Referente Operativo i dati necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

ART. 5 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento sarà erogato, su richiesta prodotta dall'Ente Attuatore, con le seguenti modalità:

- 10% dell'importo del finanziamento alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione da parte dell'Ente Attuatore del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento e del CUP;
- 90% dell'importo netto contrattuale e 90% delle somme a disposizione, alla consegna dei lavori, al netto dell'acconto del punto 1.
Sono richiesti per l'erogazione dei fondi:
 - il verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice ed il contratto sottoscritto;
 - il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
 - la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio inerente la disponibilità pubblica dell'area interessata dall'intervento ai sensi del d.p.r. 445/2000, fatti salvi eventuali espropri;
 - il crono programma dei lavori;
- residuo al collaudo o certificato di regolare esecuzione, a condizione che sia stata inviata al Referente Operativo la relazione acclarante con tutti i giustificativi di spesa e pagamento relativi alle spese sostenute per la realizzazione dell'intero intervento (progettazione, realizzazione opere e collaudo/certificato di regolare esecuzione).

La rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento deve essere conclusa entro due mesi dalla emissione del relativo collaudo/certificato di regolare esecuzione.

Al fine di far fronte ai costi di esproprio, il Referente Operativo potrà erogare le risorse necessarie all'acquisizione delle aree prima dell'affidamento dei lavori, su motivata e quantificata richiesta da parte dell'Ente Attuatore.

Le economie a qualsiasi titolo conseguite in sede di rendicontazione finale delle spese saranno riprogrammate da Regione Lombardia.

ART. 6 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Per la progettazione e la realizzazione dell'intervento l'Ente Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività:

- 1 data di approvazione del progetto preliminare: entro mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
- 2 fase di progettazione definitiva con conclusione positiva della Conferenza dei Servizi: entro mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
- 3 fase di appalto: consegna lavori entro mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
- 4 fase di esecuzione dell'intervento: secondo il crono programma allegato al progetto;
- 5 chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione: entro due mesi dalla emissione dei certificati stessi.

L'Ente Attuatore pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento con particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dell'intervento, imponendo al Progettista ed all'Impresa esecutrice tempi ben definiti, che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli temporali e dell'andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini sopra riportati.

Il Responsabile Unico del procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'intervento stesso, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del crono programma e segnalerà con sollecitudine al Referente Operativo, motivando, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la relativa proposta delle azioni correttive.

ART. 7 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, di cui al precedente dell'art. 6, imputabili all'Ente Attuatore, il Referente Operativo provvederà a diffidare l'Ente Attuatore ad adempiere, entro 30 giorni, alle attività programmate indicate al precedente articolo. In caso di mancato adempimento, il Referente Operativo, essendo risolta di diritto la convenzione (ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile), provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte dell'Ente Attuatore.

Nel caso di risoluzione della convenzione e revoca del finanziamento Regione Lombardia individuerà un altro Ente Attuatore che porterà a termine l'intervento in oggetto oppure riprogrammerà il finanziamento in funzione di eventuali priorità di intervento in altre aree ad elevato rischio idrogeologico.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Referente Operativo potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui l'Ente Attuatore deve offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo predisposte da Regione, che saranno trasmesse in seguito.

Nel caso emergano, nel corso delle verifiche e dei controlli, indizi di inefficienze, ritardi ingiustificati o inadempimenti, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 106, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i., nominerà un ispettore dotato di particolare qualificazione professionale tecnico-amministrativa con il compito di verificare la correttezza delle procedure e di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatariarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti.

ART. 9 – DURATA

La presente convenzione ha durata, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, per 3 anni, salvo eventuale risoluzione della stessa, di cui all'art. 7, o necessità di proroga in funzione del termine dell'intervento, da richiedere prima della scadenza. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di decorrenza a mezzo raccomandata A.R. o PEC. L'atto di recesso è possibile solo nel caso in cui una delle parti, per eventi sopravvenuti, sia impedita alla realizzazione dell'intervento oggetto della convenzione.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 l'Ente Attuatore assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'Ente Attuatore nella persona del

Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo.

L'Ente Attuatore:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio.
4. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato.
5. si impegna a comunicare a Regione ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Regione, affinché



- quest'ultima, ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.
6. si impegna a nominare ed indicare a Regione una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali".
 7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
 8. consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 3, comma 19, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione od esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del foro di Milano.

ART. 12 – REPERTORIAZIONE

La presente convenzione è redatta in triplice copia, delle quali una viene conservata dal Referente Operativo, una dall'Ente Attuatore e la terza a valere per la repertoriazione da parte di Regione.

Il Dirigente di Regione Lombardia
(dott. Dario Fossati)

L'Ente Attuatore
Agenzia Interregionale per il fiume Po
(Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato)

Il Referente Operativo
(dott. ing. Raffaele Occhi)



